

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO,
LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI TERRENI
ADIBITI AD ORTI SOCIALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03/09/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 - Aree ortive

Art. 4 - Requisiti e criteri di assegnazione

Art. 5 - Assegnazione degli orti

Art. 6 - Durata dell'assegnazione

Art. 7 - Cessazione dell'assegnazione – Successione

Art. 8 - Revoca

Art. 9 – Obblighi dell'assegnatario e oneri

Art. 10 - Organismi di gestione sociale

Art. 11 – Manutenzione

Art. 12 – Vigilanza

Art. 13 - Responsabilità - Garanzie assicurative

Art. 14 - Norme finali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree ortive da adibire ad Orti Sociali così come individuate dalla Giunta Comunale di Malalbergo.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto Comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione ed animazione della vita sociale al fine di valorizzare le potenzialità di iniziativa dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

Gli Orti Sociali sono appezzamenti di terreno, nella disponibilità del Comune destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- favorire la possibilità di aggregazione dei cittadini e il loro inserimento nella vita sociale della Comunità locale;
- introdurre elementi di arredo in un sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole, nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- promuovere la cultura dell'alimentazione sana, tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche del nostro territorio;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
- consentire un risparmio nei consumi alimentari per famiglie in condizione di precarietà economica.
- facilitare occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e di socializzazione.

Art. 3 - Aree ortive

Per le finalità del presente Regolamento, la Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad Orti Sociali, ai fini dell'assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti sociali, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

I lotti di terreno adibiti ad orti di superficie di 40 mq. circa (esclusi i viottoli interni ed esterni), vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.

I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato gratuito secondo le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del Codice Civile.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 4 - Requisiti e criteri di assegnazione

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- Essere cittadino maggiorenni;
- Essere residente nel comune di Malalbergo. L'assegnazione decade qualora il cittadino trasferisca la residenza presso altro comune con obbligo di comunicazione e restituzione dell'area ortiva entro il mese di dicembre;
- Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
- Non essere proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di terreno coltivabile, pubblico o privato, che si trovi nel raggio di 40 km dalla Residenza Municipale di Malalbergo.

In presenza di aree verdi condominiali o di giardini esclusivi all'interno di un condominio può essere concesso un orto qualora il regolamento/delibera condominiale vieti la formazione di orti in tali aree.

Il presente requisito deve essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione;

In fase di prima assegnazione, l'Amministrazione Comunale provvederà con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate.

Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

Età del richiedente:

- 0,5 punto per ogni anno di età fino a 65 anni compiuti;
- 2 punti per ogni anno di età oltre i 65 anni. compiuti

Composizione del nucleo familiare:

- 10 punti per presenza di disabili nel nucleo familiare;
- 5 punti in presenza di nucleo monogenitoriale;
- 5 punti per essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni
- 2 punto per ogni figlio minore.

Anzianità di residenza nel Comune di Malalbergo:

- 2 punti ogni quinquennio pieno di residenza anagrafica nel comune di Malalbergo.

In caso di parità di punteggio, le domande verranno graduate in base alla data di presentazione della domanda, risultante dal registro di protocollo; in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al richiedente più anziano di età.

Costituiscono titolo di priorità le situazioni di particolare disagio economico, sociale o psico-fisico, segnalate dai competenti Servizi Sociali Territoriali.

Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto nell'ambito del medesimo nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale può decidere di riservare Orti Sociali per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l'ambiente.

Art. 5 - Assegnazione degli orti

In sede di prima assegnazione di un'area ortiva, l'affidamento dei lotti è effettuato dal Settore Servizi alla Persona attraverso la predisposizione di apposito bando o avviso da pubblicare all'Albo del Comune.

Le domande pervenute saranno collocate in graduatoria sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4 .

Successivamente alla prima assegnazione, il Comune procederà all'aggiornamento della graduatoria ogni qualvolta saranno presentate nuove istanze.

Le nuove richieste saranno graduate sulla base dei requisiti e nel rispetto dei criteri sopra descritti.

Le domande devono essere redatte su apposita modulistica da ritirare presso i competenti Uffici comunali e devono essere corredate di copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone congruo preavviso all'assegnatario.

Art. 6 - Durata dell'assegnazione

L'assegnazione in comodato gratuito dell'area ortiva ha la durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza quinquennale, possono richiedere il rinnovo dell'assegnazione dell'area ortiva per ulteriori cinque anni,. L'Ufficio competente verificherà il mantenimento dei requisiti e la corretta conduzione dell'orto nei tre anni di gestione, sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Art. 7 - Cessazione dell'assegnazione – Successione

L'assegnazione viene meno in caso di decesso, rinuncia, trasferimento in altro comune, sopravvenuto impedimento permanente dell'assegnatario.

In tali casi l'orto resosi libero è assegnato ad altro richiedente avente diritto secondo la graduatoria vigente.

In caso di decesso il/la coniuge o il/la convivente dell'assegnatario, purché risultante dallo stato di famiglia ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, può richiedere di subentrare nella conduzione dell'orto, divenendo titolare dell'assegnazione, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti. In tale ipotesi la successione ha luogo con tali modalità anche in presenza di graduatoria per l'assegnazione.

In mancanza di espressa richiesta di successione da parte del coniuge e/o convivente, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti; e comunque per un termine massimo di sei mesi, salvo espressa rinuncia.

In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona.

Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

Art. 8 - Revoca

Determinano la revoca dell'assegnazione:

- la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 4)
- la sopravvenuta impossibilità fisica dell'assegnatario di provvedere alla coltivazione, ad esclusione del caso di cui al precedente articolo 7, comma 5
- l'ingiustificata prolungata assenza dell'assegnatario, ad esclusione del caso di cui al precedente articolo 7, comma 5
- la violazione da parte dell'assegnatario dei criteri generali di conduzione dell'orto e delle norme e regole comportamentali e/o tecniche per la gestione, stabiliti dal presente regolamento e dagli ulteriori disciplinari sottoscritti in fase di assegnazione dell'orto. In caso di danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle attrezzature comuni, delle aree assegnate e/o degli altri assegnatari, a seguito di segnalazione da parte del Soggetto gestore, l'ufficio procederà alla revoca dell'assegnazione.

L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un termine non inferiore a dieci giorni.

In caso di revoca dell'assegnazione subentra il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 9 - Obblighi dell'assegnatario e oneri

Gli assegnatari delle aree ortive sono tenuti al rispetto del presente regolamento (con particolare riferimento alle linee generali di gestione, Allegato A).

La gestione economica delle attività della zona ortiva dovrà tendere all'autofinanziamento e sarà suddivisa tra gli assegnatari; a tal fine il soggetto gestore può prevedere il versamento, ad inizio anno, di una quota a carico degli assegnatari, che costituirà l'entrata necessaria per coprire le spese di fornitura dell'acqua potabile e ogni altra spesa o servizi inerenti la gestione ordinaria e annuale della zona ortiva.

L'assegnatario si impegna, inoltre, ad adottare tutte le prescrizioni gestionali, igienico-sanitarie e ambientali, oltre che di sicurezza, che il Comune intenderà impartire, nonché in particolare ad attenersi alle vigenti disposizioni riguardo alla lotta alla zanzara.

Art. 10 - Organismi di gestione sociale

Per far rispettare il presente Regolamento, per la gestione di problemi comuni dell'area ortiva (irrigazione, viottoli, siepi, fossi, recinzioni, confini, custodia attrezzi, ecc.) per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e il vicinato, si demanda per competenza agli organi individuati dal Soggetto gestore (ad es. Comitati di Gestione) secondo proprie modalità di funzionamento.

Art. 11 - Manutenzione

La manutenzione ordinaria delle aree ortive, delle strutture, impianti, pertinenze ed accessori sono a carico degli assegnatari dei singoli lotti.

Eventuali costi di energia elettrica o altri servizi simili saranno a carico degli assegnatari.

Restano a carico del Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti elettrici.

Gli assegnatari possono proporre all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali addizioni o migliorie, facendosi carico della progettazione, ove il Comune non ritenga di provvedere direttamente alle stesse e facendosi carico in ogni caso delle spese e degli oneri di esecuzione.

L'esecuzione diretta di addizioni e migliorie da parte degli assegnatari deve essere comunque previamente autorizzata dal Comune con approvazione del relativo progetto. Salvo che il Comune in sede di approvazione dell'intervento non determini di cofinanziare il medesimo o di riconoscere un contributo finalizzato a favore degli assegnatari proponenti, la realizzazione di addizioni o migliorie non dà diritto ad alcun compenso o rimborso a favore degli stessi.

Art. 12 - Vigilanza

La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 13 - Responsabilità - Garanzie assicurative

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui stesso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale e il Soggetto gestore restano, pertanto, sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto assegnato. Ogni assegnatario può munirsi di apposita polizza assicurativa.

Art. 14 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A

Conduzione e gestione degli orti - Regole tecniche e di comportamento

La zona ortiva dovrà essere tenuta con la massima cura dell'aspetto estetico, evitando ogni possibile situazione di degrado e la coltivazione dei prodotti ortivi dovrà seguire criteri di rispetto ambientale, con particolare attenzione al risparmio delle risorse idriche.

NORME GENERALI

L'assegnatario è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di igiene pubblica e i seguenti obblighi:

- a) sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
- b) vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- c) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- d) segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- e) corrispondere eventuali quote a titolo di partecipazione alle spese di gestione;
- f) partecipare con regolarità agli incontri stabiliti dal Soggetto gestore;

E' fatto divieto di:

- a) concedere ad altri, al di fuori dei casi previsti dal regolamento, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del lotto assegnato;
- b) di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- c) di accendere fuochi, detenere prodotti infiammabili e bombole GPL, installare gruppi elettrogeni;
- d) chiedere rimborsi al Comune e/o al subentrante al momento del rilascio del lotto.

Servizi

I lotti di terreno verranno consegnati provvisti di impianto per l'irrigazione, opportunamente delimitati e saranno date corrette indicazioni dall'Ente, per la raccolta e il conferimento dei rifiuti ed eventuale compostaggio.

Le spese relative alle utenze sono a carico dell'assegnatario.

Perimetro degli orti

Le dimensioni degli orti dovranno essere mantenute e rispettate così come sono assegnate; non è quindi ammissibile estendere le parti da coltivare a scapito delle aree comuni e delle zone di rispetto.

NORME PER LA CONDUZIONE

Oltre ai doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile l'assegnatario è tenuto al rispetto di quanto segue:

Acqua

L'uso dell'acqua è riservato solo per l'innaffiatura degli orti. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari anche per evitare il proliferare degli insetti (in particolare delle zanzare)

È consentito installare un solo contenitore serbatoio per l'acqua per ogni lotto – e solo nelle aree ortive distanti dalle abitazioni – di capacità e del colore stabilito dal Soggetto gestore. Il contenitore deve essere mantenuto rigorosamente chiuso.

Decoro

È doveroso mantenere l'area assegnata in uno stato decoroso e tale da mantenere l'omogeneità di tutta l'area adibita ad orti, delle parti comuni (viottoli, fosso ecc.) e delle strisce di terreno adiacenti al lotto assegnato; è fatto obbligo di mantenere pulita e libera da materiale la recinzione.

È fatto divieto di costruire sul lotto assegnato strutture mobili per il ricovero attrezzi senza previa autorizzazione del Soggetto Gestore;

Custodia materiali e attrezzi

È fatto divieto di:

- lasciare materiale incustodito all'interno di ciascun orto, ivi compresi eventuali materiali in disuso che dovranno essere riposti in adeguati depositi;
- utilizzare il lotto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o scarico di materiale o lavaggio di veicoli);
- modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione quali cancelli, reti perimetrali, cordoli interni, impianti elettrici o idrici;
- erigere manufatti nell'area ortiva, fatta salva la possibilità di collocare n. 1 ricovero per attrezzi, della dimensione massima di 6mq, purché a servizio dell'intera area ortiva, a seguito di autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale;
- utilizzare canne per il sostegno delle piante coltivate dell'altezza massima superiore a mt. 2,00.

Coltivazioni

È vietato coltivare piante ad alto fusto, viti, mais, girasoli.

È vietato introdursi negli orti altrui o raccogliere i prodotti ivi coltivati.

Concimazione

È vietato l'uso di sostanze tossiche (pesticidi, antiparassitari, diserbanti e pollina avicola) o altri prodotti similari, pericolosi per gli ortaggi e le persone, così come indicato dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente.

Gestione dei rifiuti

È fatto divieto di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;

È vietato bruciare rifiuti o scarti delle coltivazioni che andranno correttamente conferiti o utilizzati, ove previsto, per la preparazione del compost in apposita zona all'interno dell'area ortiva da destinare a tale scopo (compostiera);

È fatto obbligo di attenersi alle norme previste per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti.

Copertura orti

È consentita l'installazione di coperture invernali ed estive (di norma altezza media mt. 1,60 e comunque non oltre i 2 mt e distanza dal proprio confine mt. 1,00), previa approvazione delle coperture ammesse, da parte dell'Amministrazione Comunale e del Soggetto gestore.

Animali

È fatto divieto di:

- a) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- b) introdurre cani o altri animali nell'area ortiva;
- c) tenere animali di qualsiasi specie anche al guinzaglio;

Posteggio

È necessario rispettare le norme vigenti, con particolare riferimento al transito ed al posteggio di veicoli negli spazi adiacenti all'area ortiva;

Per accettazione

(firma Orticoltore)